

**La Consulta conclude il “lavoro” intrapreso dieci anni fa:  
un volto “nuovo” (ma non troppo) per i reati in materia religiosa**

*Natascia Marchei*

L’opera di ridefinizione dei reati in materia di religione condotta dalla Corte Costituzionale nell’ultimo decennio si conclude con la recentissima sentenza n. 168 del 2005 che interviene sulla sola norma rimasta ancora in vigore nella formulazione originaria, l’art. 403 c.p. (*Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone*).

La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato che comprende le sentenze sugli artt. 404 (*Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose*)<sup>1</sup> e 405 (*Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico*) c.p.<sup>2</sup> espressamente richiamate in motivazione. Essa, in conformità alle due precedenti, dichiara l’incostituzionalità della norma - per contrasto con gli artt. 3 e 8 primo comma Cost. - nella parte in cui prevede per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro di culto la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, più elevata di quella “diminuita” prevista dall’art. 406 c.p. per le stesse offese dirette nei confronti delle altre religioni.

A seguito dell’intervento della Consulta le rispettive pene sono parificate verso il basso, e ad entrambe le fattispecie di reato si applica la pena “diminuita” prevista dall’art. 406 c.p.<sup>3</sup>.

L’incostituzionalità parziale è pronunciata in riferimento agli artt. 3 (uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge senza distinzione di religione) e 8, primo comma, Cost. (uguale libertà di tutte le confessioni religiose), preso atto che la “discriminazione” nella tutela penale tra la religione cattolica da una parte e le altre religioni dall’altra è divenuta “inammissibile”, non potendo più essere giustificata in ragione del maggior numero degli aderenti alla religione

<sup>1</sup> Cfr. Corte Cost. sent. 329 del 1997, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1998/3, p. 992.

<sup>2</sup> Cfr. Corte Cost. sent. 327 del 2002, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2002/3, p. 1051 e s..

<sup>3</sup> Sul punto, in chiave critica, cfr. G. CASUSCELLI, *La Consulta e la tutela penale del sentimento religioso: “buoni motivi” e “cattive azioni”*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1998/3, p. 997 e ss., che evidenzia come, caducata la norma che prevedeva la pena base, sarebbe impossibile quantificare la pena “diminuita” (pp. 1004 - 1005).

cattolica o della maggiore ampiezza delle reazioni sociali provocate dalle offese ad essa dirette<sup>4</sup>.

L'argomento, benché già abbozzato dalla Corte alla fine degli anni ottanta sempre in tema di reati in materia di religione<sup>5</sup>, è stato rafforzato e portato a logica conseguenza solo a fare data dalla metà degli anni novanta<sup>6</sup> vale a dire dopo l'enunciazione, sempre da parte del giudice delle leggi, della laicità come principio supremo dell'ordinamento costituzionale<sup>7</sup>.

La laicità, con le parole della Corte, “(...) è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica. Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost., implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale”<sup>8</sup>.

---

<sup>4</sup> In passato hanno “giustificato” la discriminazione tra confessioni religiose in materia penale sulla base del dato numerico (c.d. criterio statistico) o dell'ampiezza della reazioni sociali (c.d. criterio sociologico) Corte Cost. 17 dicembre 1958, n. 79, in *Giur. cost.*, 1958, p. 990 e ss., Corte Cost. 13 maggio 1965, n. 39 in *Giur. cost.*, 1965, p. 602 e ss. e 14 febbraio 1973, n. 14 in *Giur. cost.*, 1973, p. 69 e ss.. L'assunto della Corte trovava fondamento in una interpretazione particolarmente riduttiva dell'art. 8 comma primo Cost. per cui “il Costituente ha dettato negli artt. 7 e 8 della Costituzione, rispettivamente per la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose, norme esplicite, le quali non ne stabiliscono la ‘parità’, ma ne differenziano invece la situazione giuridica, che è, sì, di eguale libertà (come dice l'art. 8, primo comma), ma non di identità di regolamento dei rapporti con lo Stato” e ancora “nessun contrasto esiste con il principio dell'eguale libertà delle varie confessioni religiose che la Costituzione proclama, laddove all'art. 8, primo comma, dispone che ‘tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge’, giacché l'art. 404 c.p. non limita affatto il libero esercizio dei culti e la libertà delle varie confessioni religiose”: cfr. Corte Cost. sent. 28 novembre 1957 n. 125 in *Giur. cost.*, 1957, p. 1209 e ss..

<sup>5</sup> Il riferimento è a Corte Cost. n. 925 del 1988 in *Giur. cost.*, 1988, p. 4294 e ss. in tema di bestemmia: la Corte, per la prima volta si distacca dalla sua precedente giurisprudenza e dichiara che “la limitazione della previsione legislativa alle offese contro la religione cattolica non può continuare a giustificarsi con l'appartenenza ad essa della ‘quasi totalità’ dei cittadini italiani (...) e nemmeno con l'esigenza di tutelare il sentimento religioso della ‘maggior parte della popolazione italiana’”. Nonostante queste premesse la sentenza rigetta la questione sottoposta.

<sup>6</sup> La Corte dichiara per la prima volta la parziale illegittimità costituzionale di una norma penale in materia di religione per contrasto con gli artt. 3 e 8 primo comma Cost. nella sentenza n. 440/1995 in materia di bestemmia. Nella innovativa pronuncia si legge: “i parametri costituzionali invocati l'uguaglianza di fronte alla legge senza discriminazioni di religione (art. 3) e l'eguale libertà di tutti i culti (art. 8, primo comma) sono pertinenti. Da essi deve trarsi ora la conseguenza della declaratoria d'incostituzionalità della norma che punisce la bestemmia, in quanto differenzia la tutela penale del sentimento religioso individuale a seconda della fede professata”.

<sup>7</sup> Il riferimento è a Corte Cost., sent. 12 aprile 1989, n. 203, in *Giur. Cost.*, 1989, p. 890 e ss. la quale per la prima volta, enuncia che la laicità dello Stato costituisce uno dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale. Nello stesso senso, in seguito, cfr. Corte Cost., sent. 25 maggio 1990, n. 259, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1990/1, p. 516 e ss.; Corte Cost., sent. 27 aprile 1993, n. 195, *ivi*, 1993/3, p. 693 e ss.; Corte Cost., sent. 8 ottobre 1996, n. 334, *ivi*, 1996/3, p. 870 e ss..

<sup>8</sup> Cfr. Corte Cost., sent. 12 aprile 1989, n. 203, cit..

Il principio è stato precisato e sviluppato dalla successiva giurisprudenza costituzionale in materia di vilipendio della religione che lo ha arricchito di vari “corollari”<sup>9</sup> tra cui, sempre con le parole della Corte, la necessaria “*equidistanza e imparzialità della legislazione rispetto a tutte le confessioni religiose*”<sup>10</sup>.

L’obiettivo, ormai raggiunto, che la Consulta si è posto nell’ultimo decennio è stato proprio realizzare questa “*equidistanza*” assicurando una parità di protezione penale alla “*coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede*”<sup>11</sup> e, conseguentemente, una parità di trattamento a tutte le confessioni religiose.

Il “*ripristino dell’uguaglianza*”<sup>12</sup> è stato realizzato per un verso con l’allargamento della tutela penale nei confronti delle bestemmie a tutte le confessioni che si riconoscano in una “*Divinità*”<sup>13</sup>, per altro verso con l’ablazione della norma che puniva il vilipendio generico alla religione dello Stato (art. 402 c.p.)<sup>14</sup> e, da ultimo, come si è visto, con la parificazione verso il basso delle pene per tutte le fattispecie di vilipendio specifico (artt. 403, 404 e 405 c.p.): la sentenza *de qua* rappresenta, dunque, l’ultimo anello di questa catena.

Il volto dei reati in materia di religione appare, così, sensibilmente mutato ma non stravolto, perché l’ordinamento continua ad apprestare tutela penale al c.d. “sentimento religioso”. La Corte, infatti, fino ad ora, non sembra volere prendere una chiara posizione - abilmente evitata dalla sentenza che si commenta con il richiamo al limite invalicabile del

---

<sup>9</sup> Cfr. G. CASUSCELLI, “*L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale*” in materia di vilipendio della religione, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2001/3, p. 1124 e ss.; l’Autore individua, nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, alcuni corollari al principio di laicità tra cui proprio l’irrelevanza del dato numerico e sociologico e ancora il divieto di discipline differenziate in base all’elemento della religione ed il dovere dell’equidistanza e dell’imparzialità del legislatore.

<sup>10</sup> Cfr. Corte Cost. sent. 329 del 1997 cit., e, successivamente Corte Cost. sent. n. 508 del 2000 dichiarativa dell’incostituzionalità dell’art. 402 c.p. in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2000/3, p. 1041 e ss. ove si legge: “*In forza dei principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (art. 3 della Costituzione) e di uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art. 8 della Costituzione), l’atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità nei confronti di queste ultime*” e Corte Cost. sent. 327 del 2002 cit. che ribadisce: “*Il principio fondamentale di laicità dello Stato, che implica equidistanza e imparzialità verso tutte le confessioni, non potrebbe tollerare che il comportamento di chi impedisca o turbi l’esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose di culti diversi da quello cattolico, sia ritenuto meno grave di quello di chi compia i medesimi fatti ai danni del culto cattolico*”.

<sup>11</sup> Cfr. Corte Cost. sent. n. 440 del 1995 cit..

<sup>12</sup> Cfr. Corte Cost. sent. n. 508 del 2000 cit..

<sup>13</sup> Cfr. Corte Cost. sent. n. 440 del 1995 cit. che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 724 c.p. limitatamente alle parole “*o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato*”; la norma, che è stata in seguito depenalizzata, nell’originaria formulazione puniva chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato. In dottrina contesta gli esiti della pronuncia che finirebbe per avere efficacia additiva in materia penale M. D’AMICO, *Una nuova figura di reato: la bestemmia contro la “Divinità”*, in *Giur. Cost.*, 1995, p. 3487 e ss..

<sup>14</sup> Cfr. Corte Cost. sent. n. 508 del 2000 cit. ove la Corte, invocando il principio di riserva di legge in materia penale, espressamente dichiara di trovarsi costretta ad eliminare *in toto* la fattispecie stante l’impossibilità di allargare la tutela a tutte le confessioni religiose.

*thema decidendum* individuato nell'ordinanza di rimessione<sup>15</sup> - sulla questione più radicale della compatibilità del bene tutelato dalle norme con il principio normativo di laicità dello Stato<sup>16</sup>, che avrebbe reso inevitabile, in caso di risposta negativa, la dichiarazione di incostituzionalità totale delle fattispecie di reato.

Peraltro, nelle sentenze precedenti a quella che si commenta la Consulta sembra fornire un'implicita legittimazione alla tutela penale del "sentimento religioso" in quanto tale poiché il principio di laicità, che non implica "indifferenza" dello Stato "dinanzi alle religioni", giustificerebbe "interventi legislativi a protezione della libertà di religione"<sup>17</sup>, tra i quali la Corte annovera "la protezione del sentimento religioso" che "è venuta ad assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di libertà di religione"<sup>18</sup>.

L'assunto desta perplessità. Sostenere che la protezione penale dei contenuti della fede religiosa costituisca un intervento a favore della libertà religiosa significa, infatti, riconoscere (o attribuire) ad essa un ambito oggettivo così ampio da comprendere il diritto a che i convincimenti personali in questa materia (a differenza che in altre materie, quali ad esempio quella culturale, artistica, politica, ecc.) non subiscano offese<sup>19</sup>. Inoltre, ammesso pure di accedere a questa tesi, resterebbe la difficoltà di legittimare, alla luce della laicità dello Stato (e in particolare degli artt. 3, 8, e 19 Cost.), una tutela limitata ai convincimenti positivi, ma comunque religiosi, con esclusione di quelli atei o agnostici<sup>20</sup>.

---

<sup>15</sup> Nella parte "in fatto" della sentenza che si commenta si legge che il difensore dell'imputato avrebbe chiesto di "allargare il tema di indagine sulla portata della prospettata lesione dell'art. 3 della Costituzione, al fine di pervenire a una pronuncia ben più radicale di quella avanzata dal giudice rimettente". In particolare, sul presupposto che la disposizione censurata determina una disparità di trattamento perché punisce solo le offese alla religione cattolica e ai culti ammessi nello Stato e non anche le offese recate all'ateismo, all'agnosticismo e 'a qualsiasi religione di cui si abbia umana memoria', il difensore dell'imputato chiede alla Corte una declaratoria di illegittimità costituzionale da cui consegua la caducazione totale della norma censurata, non essendovi spazio in materia penale per alcuna pronuncia di tipo additivo".

<sup>16</sup> In generale, sulla necessaria compatibilità del bene giuridico tutelato dalle norme penali con la Costituzione cfr., per tutti, G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Corso di diritto penale. Le norme penali: fonti e limiti di applicabilità. Il reato: nozione, struttura e sistematica*, Milano, 2001, p. 487 e ss..

<sup>17</sup> Cfr. Corte Cost. sent. n. 508 del 2000 cit..

<sup>18</sup> Cfr. Corte Cost. sent. n. 329 del 1997 cit..

<sup>19</sup> Sul punto cfr. S. BERLINGO', *Libertà "di religione" e "diritto" di vilipendio*, in *Dir. eccl.*, 1975, I, p. 188 e ss. che auspica la protezione delle "dottrine religiose" solo nei casi in cui "l'attacco che vi si porti sia tale da compromettere in atto la pacifica fruizione della libertà di culto cui sono connesse, attraverso un atteggiamento che debordi dalla manifestazione del pensiero" (p. 225).

<sup>20</sup> In dottrina sostengono l'illegittimità di una tutela limitata ai convincimenti religiosi, tra gli altri, P. SIRACUSANO, *I delitti in materia di religione. Beni giuridici e limiti dell'intervento penale*, Milano, 1983, p. 273 e ss., G. CASUSCELLI, "L'evoluzione, cit., p. 1125, per il quale il dovere del legislatore all'imparzialità opererebbe "sia all'interno del sotto-sistema costituito da tutte le confessioni religiose presenti nel territorio dello Stato, sia all'esterno nel confronto delle stesse con altre organizzazioni di tendenza portatrici di convinzioni non fideistiche"; N. COLAIANNI, *Tutela della personalità e diritti della coscienza*, Bari, 2000, p. 119, che scrive: "E' la religione come tale, pur se in prospettiva personalistica" che non può assurgere a bene giuridico in un ordinamento secolarizzato.

Le fattispecie di reato, dunque, benché “rivisitate” ed epurate delle discriminazioni più evidenti restano in vita come norme che proteggono penalmente la scelta religiosa “positiva” - e solo quella - da qualsiasi manifestazione del pensiero che possa offendere il sentimento di chi ne faccia professione: è auspicabile che, nel futuro prossimo, l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia, di cui i giudici delle leggi hanno dato espressamente atto, non subisca battute di arresto e li solleciti a prendere una chiara posizione sulla compatibilità di tale normativa (in sé considerata) con il principio di laicità dello Stato e con il diritto alla libera manifestazione del pensiero.